



RETE FERROVIARIA ITALIANA

SOCIETA' PER AZIONI

DIREZIONE INVESTIMENTI

PROGRAMMA SOPPRESSIONE P.L. - C.O. DI ROMA

LINEE : FIRENZE-PISA, PISA-LA SPEZIA, PISA-LIVORNO C.ne e

PISA - PISA AEREOPORTO

COMUNE DI: PISA

CONVENZIONE N. _____

CONVENZIONE

con il Comune di Pisa per regolare i rapporti derivanti dalla soppressione dei Passaggi a Livello ai km 76+580 e 78+083 della linea Firenze-Pisa, al Km 98+496 della linea Pisa-La Spezia, ai Km. 81+467, 82+427 e 84+432 e della linea Pisa-Livorno C.ne e ai Km 82+356 e 82+697 della linea Pisa- Pisa Aereoporto e per la ripartizione degli oneri inerenti la realizzazione e la manutenzione delle opere sostitutive

Premesso;

- che sulla linea Firenze-Pisa esistono due passaggi a livello posti ai km. 76+580 e Km. 78+083;
- che sulla linea Pisa-La Spezia esiste un passaggio a livello posto al km. 98+496;
- che sulla linea Pisa-Livorno C.ne esiste un passaggio a livello posto al km. 81+467;
- che la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed il Comune di Pisa hanno concordato la soppressione dei citati Passaggi a Livello mediante la realizzazione delle opere sostitutive di cui all'art. 3 del presente atto, realizzate a cura della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con la

IL FUNZIONARIO
(TOMEI C. ALBERTO)



corresponsione di un contributo finanziario da parte del Comune di Pisa;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di Convenzione che regola i rapporti derivanti dalla soppressione dei citati Passaggi a Livello;
- che la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. eseguirà direttamente le opere di cui sopra in sostituzione dei P.L. ai km. 76+580, Km. 78+083, Km. 98+496 e Km. 81+467;
- che gli intervenuti accordi sono subordinati a determinati patti e condizioni da far risultare da regolare Convenzione;
- Volendosi far risultare quanto sopra da apposito Atto

F R A

la RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., in seguito per brevità, indicata come "R.F.I. S.p.A." - per le quali, interviene nel presente Atto _____ il Sig. nato a _____ il nella sua qualità di.....

E

il Comune di Pisa , che in seguito per brevità sarà indicato come "Comune", per il quale interviene nella stipulazione del presente atto il Sig. nato a il nella sua qualità di

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente atto.

- ARTICOLO 2 -

- RINUNCIA DEI DIRITTI -

Il Comune di Pisa dichiara di rinunciare come con la presente Convenzione in effetti rinuncia, per se' e per gli aventi diritto o causa ora per allora, a tutti gli effetti e conseguenze, al diritto di passo pedonale e carraio attualmente esercitato a mezzo del Passaggio a Livello che interseca la Linea ferroviaria Firenze-Pisa al km. 76+580 e Km. 78+083, la linea Pisa-La Spezia al Km. 98+496 e la linea Pisa-Livorno C.ne al Km. 81+467, indicati in premessa, in quanto il diritto all'attraversamento verrà esercitato a mezzo delle opere sostitutive indicate nelle premesse e meglio specificate al successivo Art. 3.

La R.F.I. S.p.A., di conseguenza, è autorizzata a sopprimere definitivamente detti passaggi a livello e sarà sollevata e tenuta indenne dal Comune stesso da ogni azione, molestia o pretesa da parte di terzi, assumendosi il Comune medesimo ogni responsabilità al riguardo.

Dopo la soppressione dei passaggi a livello la R.F.I. S.p.A. procederà per la volturazione catastale a suo favore delle aree costituenti l'attuale attraversamento a raso, ciò che il Comune, con il presente atto, autorizza sin d'ora.

- ARTICOLO 3 -

CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

La R.F.I. S.p.A. provvederà alla costruzione della seguente opera sostitutiva che avrà le seguenti caratteristiche architettoniche:

A) Sottovia Km 98+392 (Via Quarantola)

Il manufatto di sottoattraversamento della sede ferroviaria sarà costituito da uno scatolare in c.a. avente le dimensioni utili interne di m. 7,50 di larghezza e m. 4,00 d'altezza libera in corrispondenza del piano stradale, la sezione suddetta comprende due corsie autoveicolari di m. 3,00 cadauna ed un camminamento pedonale, posto a quota sopraelevata rispetto al piano viario, della larghezza di m. 1,50.

Lato Sud, la nuova viabilità prevede il collegamento con via Quarantola, mediante raccordo in curva con raggio di 33,00.

Lato Nord, la nuova viabilità prevede il collegamento con via Quarantola, mediante raccordi in curva con raggi di 24,50.

E' previsto, altresì, in entrambi lati, il collegamento pedonale con le viabilità esistenti.

Le rampe di raccordo della sede viaria avranno rispettivamente una pendenza max del 10,00 % circa lato nord e del 8,70 % circa lato sud.

Il camminamento pedonale avrà una pendenza max dell'8% nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 503/96 sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il piano viario del sottovia, le rampe di raccordo alla viabilità esistente ed i nuovi svincoli, saranno opportunamente pavimentati con manto bituminoso d'adeguato spessore.

La pavimentazione del marciapiede pedonale sarà realizzata in conglomerato bituminoso chiuso dello spessore di cm. 2 posto su massetto in conglomerato cementizio dello spessore di cm.10 armato con rete elettrosaldata.

Le acque meteoriche saranno raccolte in caditoie e canalizzate fino ad una vasca d'accumulo posta a quota sottovia, da qui con idoneo

impianto di sollevamento costituito da una coppia d'elettropompe alimentate sia da corrente ENEL sia da gruppo di continuità, saranno recapitate allo scarico.

La nuova viabilità ed i nuovi svincoli saranno dotati di idonea segnaletica stradale, sia orizzontale sia verticale, nel rispetto della normativa vigente.

L'illuminazione della canna del sottovia e delle rampe pedonali sarà garantita con la realizzazione di impianto canalizzato all'interno delle strutture in c.a. con corpi illuminanti da incasso opportunamente protetti.

B) Sottovia Km 76+501 e viabilità di collegamento (Oratoio)

Il manufatto di sottoattraversamento della sede ferroviaria sarà costituito da uno scatolare in c.a. avente le dimensioni utili interne di m. 8,50 di larghezza e m. 3,20 d'altezza libera in corrispondenza del piano stradale, la sezione suddetta comprende due corsie autoveicolari di m. 2,75 cadauna, due banchine laterali di m. 0,75 cadauna ed un camminamento pedonale, posto a quota sopraelevata rispetto al piano viario, della larghezza di m. 1,50.

Il Comune e la R.F.I. S.p.A. danno atto che l'altezza libera del sottovia è inferiore a quanto previsto dal D.M. 02/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

La R.F.I. S.p.A. s'impegna a adottare i provvedimenti previsti dal suddetto D.M. ed in particolare provvederanno, a posare in opera i prescritti dispositivi segnaletici di sicurezza (controsagome) da ubicare a conveniente distanza dal manufatto.

Lato Sud la nuova viabilità prevede il collegamento con via Maggiore, mediante raccordo in curva con raggio interno di 16,00 ed una rotatoria di adeguate dimensioni per dare continuità, sia alla

viabilità che si sviluppa parallelamente alla ferrovia che a via Maggiore stessa.

Sempre lato sud è previsto, il collegamento pedonale con il futuro marciapiede FS, in previsione della futura fermata Metropolitana Oratoio ed uno scatolare in opera per dare continuità alla viabilità che si sviluppa parallelamente alla ferrovia.

Lato Nord, la nuova viabilità prevede il collegamento con la via Maggiore mediante raccordo in curva con raggio interno di 16,00.

E' previsto, altresì, il collegamento pedonale con il futuro marciapiede FS e con via Maggiore, in previsione della futura fermata Metropolitana Oratoio .

Le rampe di raccordo della sede viaria avranno rispettivamente una pendenza max del 8,00 % circa da entrambi i lati.

Il camminamento pedonale avrà una pendenza max dell'8% nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 503/96 sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il piano viario del sottovia, le rampe di raccordo alla viabilità esistente ed i nuovi svincoli, saranno opportunamente pavimentati con manto bituminoso d'adeguato spessore.

La pavimentazione del marciapiede pedonale sarà realizzata in conglomerato bituminoso chiuso dello spessore di cm. 2 posto su massetto in conglomerato cementizio dello spessore di cm.10 armato con rete elettrosaldata.

Le acque meteoriche saranno raccolte in caditoie e canalizzate fino ad una vasca d'accumulo posta a quota sottovia, da qui con idoneo impianto di sollevamento costituito da una coppia d'elettropompe alimentate sia da corrente ENEL sia da gruppo di continuità, saranno recapitate allo scarico.

La nuova viabilità ed i nuovi svincoli saranno dotati di idonea segnaletica stradale, sia orizzontale sia verticale, nel rispetto della normativa vigente.

L'illuminazione della canna del sottovia e delle rampe pedonali sarà garantita con la realizzazione di impianto canalizzato all'interno delle strutture in c.a. (muri e canna), con corpi illuminanti da incasso opportunamente protetti.

C) SOTTOPASSO Km 78+083 (Putignano)

La canna del sottopasso è costituita da una struttura in c.a. avente dimensioni interne di m 2,50 di larghezza e m 2,50 di altezza utile.

Le rampe pedonali a piani inclinati, della larghezza di m. 2,50, avranno una pendenza del 8% da ambo i lati nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 503/96 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

La pavimentazione della canna del sottopasso, sarà costituita da finitura in conglomerato bituminoso.

Le acque meteoriche saranno raccolte in caditoie e canalizzate fino ad una vasca di accumulo posta a quota sottopasso, da qui con idoneo impianto di sollevamento costituito da una coppia di elettropompe alimentate sia da corrente ENEL sia da gruppo di continuità, installato in apposito locale sito a quota piano campagna attuale, saranno recapitate allo scarico.

L'illuminazione della canna del sottopasso e delle rampe pedonali sarà garantita con la realizzazione di impianto canalizzato all'interno delle strutture in c.a. (muri e canna), con corpi illuminanti da incasso opportunamente protetti.

La R.F.I. S.p.A. s'impegna a realizzare, altresì, a propria cura e spese le opere accessorie necessarie a garantire la continuità del

traffico veicolare, altrimenti interrotta, in conseguenza della soppressione del P.L. al km 78+083.

Dette opere consistono nella realizzazione di una rotatoria su via Gronchi e di una viabilità di collegamento tra via Scornigiana e via dell'Arginone; la progettazione definitiva di queste due opere accessorie sarà realizzata, a propria cura e spese dal Comune, che s'impegna a metterla a disposizione, a titolo gratuito della R.F.I. S.p.A..

La R.F.I. S.p.A. si riserva però la più ampia facoltà di apportare ai progetti tutte quelle modifiche derivanti da sopraggiunte circostanze e/o locali necessità che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, risultassero convenienti all'atto dell'esecuzione dei lavori, per la stabilità delle opere stesse e per le esigenze del servizio ferroviario, senza che per tali modifiche il Comune possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi od indennizzi.

Dette opere saranno realizzate in base ai progetti che firmati ed approvati dalle parti si allegano al presente atto per farne parte integrante e contestuale

Ai predetti progetti potranno essere apportate in qualsiasi momento ed ad insindacabile giudizio della R.F.I. S.p.A., le varianti che, fermo restando le caratteristiche essenziali dei progetti approvati, si rendessero necessarie per esigenze costruttive, per la economicità della realizzazione o per la buona riuscita delle opere, senza che il Comune possa sollevare eccezione o pretendere compensi o indennizzi.

La R.F.I. S.p.A. procederà all'appalto dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, nonché all'osservanza, se del caso, della vigente normativa della Comunità

Economica Europea in materia di appalti pubblici, facendo luogo, in ogni caso, ad apposita gara e conseguente formalizzazione di apposito contratto.

La R.F.I. S.p.A. provvederà, a propria cura e spese, alla soppressione del Passaggio a Livello di cui trattasi, alla rimozione dei relativi impianti ed alla formazione di idonee recinzioni, sbarrando le strade interessate in corrispondenza della sede ferroviaria.

La R.F.I. S.p.A. provvederà, inoltre, senza oneri per il Comune, a regolare la marcia dei treni nei tratti di linea interessati dalla costruzione dell'opera sostitutiva affinché i lavori e la circolazione ferroviaria possano svolgersi contemporaneamente ed in condizioni di sicurezza, e non opereranno rivalsa per le spese di sorveglianza e per eventuali opere provvisorie che riterranno necessario eseguire nell'esclusivo interesse del traffico ferroviario.

- ARTICOLO 4 -

ESPROPRI – COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

La R.F.I. S.p.A. provvederà a sua cura, spese e responsabilità all'acquisizione delle aree necessarie, sia temporaneamente, che permanentemente, per la realizzazione delle opere in questione, e dovrà provvedere a tacitare chiunque vantasse diritti e chiedesse compensi ed indennizzi di ogni genere in relazione a quanto forma oggetto del presente Atto.

Per quanto sopra la R.F.I. S.p.A. solleva il Comune da ogni responsabilità ed onere per effetto delle procedure espropriative che verranno espletate e delle eventuali vertenze.

La R.F.I. S.p.A. provvederà, inoltre, allo spostamento e/o adeguamento, se necessario, delle utenze interferenti con le opere suddette, quali Gas, ENEL, TELECOM, acquedotti, fognature etc....

Il Comune provvederà a mettere a disposizione gratuita le aree di sua proprietà occorrenti per l'esecuzione e l'agibilità delle opere sostitutive.

Il Comune provvederà, inoltre, a disporre, su richiesta della R.F.I. S.p.A., le limitazioni al traffico stradale se riconosciute necessarie per la esecuzione delle opere medesime.

Le sopra dette limitazioni saranno specificate dalla R.F.I. S.p.A. prima dell'inizio dei Lavori e saranno regolamentate da apposito verbale di accordi, redatto in contraddittorio da rappresentanti del Comune e della R.F.I. S.p.A., nel quale verranno stabilite il tipo e la durata delle limitazioni stesse.

Resta a carico del Comune la realizzazione delle opere di verde e di arredo urbano se ritenute dallo stesso necessarie.

Nessuna ingerenza potrà avere il Comune sui tempi e sulle modalità di esecuzione delle opere da realizzare da parte della R.F.I. S.p.A..

- ARTICOLO 5 -

BENESTARE – AUTORIZZAZIONI

Il Comune s'impegna ad apportare, entro il mese di luglio 2002, specifiche varianti agli strumenti urbanistici vigenti al fine di rendere conformi agli stessi le opere sostitutive oggetto del presente atto. Sarà cura della R.F.I. S.p.A. ottenere le altre autorizzazioni e benestare necessari per la realizzazione delle opere oggetto del presente Atto.

- ARTICOLO 6 -

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Tutte le opere oggetto della predetta convenzione, la cui realizzazione spetta alla R.F.I. S.p.A., saranno eseguite nel periodo giudi-

cato insindacabilmente più opportuno dalla R.F.I. S.p.A. senza che per questo il Comune possa chiedere risarcimenti o indennizzi.

Si conviene, inoltre, che, per esigenze dell'esercizio ferroviario o per qualsiasi causa di forza maggiore, ora non prevedibile, si dovessero sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, i lavori di competenza della R.F.I. S.p.A., il Comune non potrà pretendere compensi o indennità di sorta.

- ARTICOLO 7 -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - VERBALE

Ultimati i lavori di propria competenza e dopo l'esito positivo del collaudo statico, la R.F.I. S.p.A. con lettera raccomandata A.R., inviterà il Comune ad effettuare, congiuntamente e nel giorno prefissato, una visita di constatazione di regolare esecuzione dei lavori medesimi il cui esito sarà fatto risultare da apposito verbale redatto dagli incaricati della R.F.I. S.p.A. e del Comune. Qualora all'atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti o manchevolezze, la R.F.I. S.p.A. sarà tenuta ad eseguire a proprie cure e spese i lavori di riparazione o di rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra. In tal caso dovrà essere fissato un termine per la successiva visita di constatazione della regolare esecuzione dei lavori. Con verbale a parte, contemporaneamente all'accertamento succitato, verrà disposta la consegna al Comune delle opere senza ulteriori formalità tra la R.F.I. S.p.A. ed il Comune medesimo.

- ARTICOLO 8 -

PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Tutte le opere realizzate a norma del presente Atto, si intendono trasferite in proprietà al Comune che le accetta ed a partire dall'apertura al transito delle opere sostitutive di cui al successivo

art. 10, si impegna a provvedere in perpetuo, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla loro perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria per conservarle idonee alla pubblica viabilità, provvedendo a tutte le incombenze connesse con la circolazione stradale ed ottemperando al riguardo a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Restano fermi gli obblighi della R.F.I. S.p.A., in ordine alla manutenzione ed all'eliminazione dei difetti o manchevolezze alle opere stesse eseguite qualora alla data predetta non sia stato emesso il Certificato di collaudo (parziale) relativo alle opere stesse.

Soltanto le strutture portanti dei sottovia ricadenti nel sedime della R.F.I. S.p.A. restano di proprietà della R.F.I. S.p.A. stessa che a propria cura e spese provvederanno a curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria. Nessun diritto avrà il Comune sulle aree di proprietà della R.F.I. S.p.A. su cui insistono le opere sostitutive trasferite in proprietà al Comune, ma solo la facoltà di fruire di tali opere, ai fini della continuità viaria alle condizioni stabilite dal presente atto.

La R.F.I. S.p.A. si riserva il diritto di interrompere temporaneamente il traffico stradale, in corrispondenza dei manufatti di cui innanzi, quando, a loro giudizio, ciò si rendesse necessario per i lavori di manutenzione ordinaria straordinaria delle strutture portanti ovvero per qualsivoglia altra inderogabile esigenza attinente gli impianti e il traffico.

Qualora per gli interventi di manutenzione cui è tenuto il Comune dovessero essere interessati i manufatti attraversanti la sede ferroviaria, il Comune dovrà darne avviso alla R.F.I. S.p.A., che, a suo giudizio, potrà chiedere che i lavori siano eseguiti sotto la sorve-

glianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari dalla R.F.I. S.p.A. stessa.

In tal caso le opere di sorveglianza, maggiorate del 10 % saranno a carico del Comune che dovrà rimborsarle anticipatamente.

Analogamente si procederà per le spese di rallentamento dei treni e per quelle relative alla concessione di interruzioni alla circolazione dei treni, qualora, a giudizio della R.F.I. S.p.A. tali provvedimenti fossero ritenuti necessari.

- ARTICOLO 9 -

SFRUTTAMENTO SPAZI PUBBLICITARI NEI CANTIERI DI LAVORO

Lo sfruttamento pubblicitario degli spazi disponibili in relazione alla realizzazione delle opere, sia in corso dei lavori che in epoca successiva, sarà oggetto di separato accordo tra la R.F.I. S.p.A. o per esse altro soggetto delegato e il Comune.

- ARTICOLO 10 -

CONSEGNA DELLE OPERE E SOPPRESSIONE DEI P.L.

Entro dieci giorni dall'ultimazione dei lavori la R.F.I. S.p.A. informeranno il Comune. Nei successivi 30 giorni si procederà alla verifica finale ed alla redazione del verbale di consegna delle opere sostitutive al Comune.

Nella stessa data il Comune provvederà all'apertura al pubblico transito delle opere sostitutive oggetto del suddetto verbale.

La definitiva soppressione dei passaggi a livello oggetto del presente atto avverrà con le seguenti scadenze temporali:

- P.L. km 98+426 contemporaneamente all'inizio delle fasi di realizzazione della rampa lato interno, compresa tra i due fasci di

binari, del sottovia al km 98+392;

- P.L. km 81+467 contestualmente all'apertura al pubblico transito del sottovia al km 98+392;

- P.L. km 76+590 contestualmente all'apertura al pubblico transito del sottovia al km 76+497;

- P.L. km 78+083 dopo l'apertura al pubblico transito della rotatoria su via Gronchi e del collegamento tra via Scornigiana e via dell'Arginone il P.L. verrà interdetto al traffico veicolare. L'attraversamento pedonale sarà garantito, compatibilmente con le lavorazioni previste per la realizzazione del sottopasso, durante l'esecuzione dei lavori e sarà definitivamente soppresso con l'entrata in esercizio del relativo sottopasso.

Dal verificarsi delle suesposte condizioni, senza altre formalità, la R.F.I. S.p.A. è sin da ora autorizzata a sopprimere definitivamente l'esercizio degli attraversamenti della sede ferroviaria cui le opere sostitutive si riferiscono ed a provvedere contestualmente alla chiusura di detti passaggi a livello mediante idonea recinzione.

Qualora, in qualsiasi tempo per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, per lavori di qualunque genere che la R.F.I. S.p.A. dovesse, eseguire, o per nuove esigenze del servizio ferroviario occorresse ad esclusivo giudizio della R.F.I. S.p.A. medesima, apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere che formano oggetto del presente Atto, ovvero spostare o anche demolire in tutto o in parte le opere stesse, la R.F.I. S.p.A. vi provvederà a sua cura e spese.

In tale evenienza il Comune potrà soltanto richiedere che le nuove opere, o le modifiche di quelle oggetto del presente Atto, tengano

conto delle stesse esigenze della viabilità stradale considerata nella progettazione originaria.

Analogamente, eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse del Comune, saranno attuate a tutte spese del Comune stesso e dovranno adeguarsi alle esigenze degli impianti ferroviari esistenti o di quelli concretamente previsti.

Al collaudo generale tecnico-amministrativo provvederà la R.F.I. S.p.A., mediante propri incaricati.

- ARTICOLO 11 -

INADEMPIENZA ALLA MANUTENZIONE

Qualora la R.F.I. S.p.A. rilevasse inadempienze da parte del Comune agli obblighi di manutenzione di sua competenza tali da compromettere la stabilità dell'opera, la sicurezza o regolarità dell'esercizio ferroviario, ne daranno comunicazione al Comune stesso il quale si obbliga fin d'ora a provvedere subito, e comunque non oltre il termine che sarà indicato dalla R.F.I. S.p.A., ad eliminare le deficienze riscontrate.

Nel caso che il Comune non provvedesse a quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati dalla R.F.I. S.p.A. indilazionabili per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, la R.F.I. S.p.A. stessa eseguirà, dandone preventiva comunicazione al Comune, i lavori occorrenti a tutte spese del Comune che, mentre sin d'ora ne autorizza l'esecuzione, si obbliga, in tale evenienza a rimborsare, con l'aumento del 10% per spese generali e della quota per l'I.V.A., tutte le spese che saranno sostenute dalla R.F.I. S.p.A. senza eccezioni né riserve, sollevando, peraltro, la R.F.I. S.p.A. medesima da ogni responsabilità per l'eventuale sospensione del traffico che si rendesse necessaria per l'esecuzione dei lavori.

- ARTICOLO 12 -

CONDOTTE ATTRAVERSANTI I MANUFATTI

Il Comune avrà la facoltà di far passare in corrispondenza dei manufatti principali oggetto del presente Atto, proprie condutture elettriche, telefoniche, per gas, idriche ecc., munite di adeguata protezione catodica contro la corrosione elettrolitica collocandole in appositi cunicoli con divieto assoluto di ancorarle alle strutture dei sottovia e con l'obbligo di ottenere il preventivo assenso dalla R.F.I. S.p.A., a seguito di apposita domanda corredata da relazione e disegni con la precisazione delle modalità di esecuzione e delle caratteristiche tecniche di tali impianti.

Alla R.F.I. S.p.A. stessa è riconosciuto il diritto di prescrivere le misure necessarie per evitare il pericolo di pregiudizio agli impianti ferroviari e la osservanza delle norme vigenti, anche di carattere regolamentare interno.

La R.F.I. S.p.A. potrà anche negare l'autorizzazione qualora gli impianti fossero ritenuti incompatibili con la sicurezza del traffico ferroviario.

La R.F.I. S.p.A. medesima potrà servirsi senza eccezione delle strutture dei manufatti suddetti per poggiarvi e sostenervi le proprie condutture di qualsiasi genere e destinazione (cavi, segnali, linee di contatto ecc.) senza dovere compenso alcuno al Comune.

- ARTICOLO 13 -

CORRESPONSIONE CONTRIBUTI

Con l'inizio dei lavori di realizzazione delle opere sostitutive di cui al presente atto, anche non in contemporanea tra loro, Il Comune corrisponderà alla R.F.I. S.p.A. un contributo fisso ed invariabile di □ 258.229 (euro duecentocinquatottomiladuecentoventinove),

quale residuo di accordi precedenti regolamentati con atto convenzionale n. 2715 del 29 novembre 1989 stipulato tra il Comune medesimo e le Ferrovie dello Stato S.p.A..

Il Comune accetta, sin da ora, impegnandosi in tal senso a realizzare, a propria cura, spese e responsabilità, tutte le opere sostitutive che si renderanno necessarie per la definitiva soppressione dei Passaggi a Livello ai km 82+427 e 84+432 e della linea Pisa-Livorno C.ne e ai Km 82+356 e 82+697 della linea Pisa- Pisa Aereoporto che insistono sul proprio territorio comunale.

Resta inteso che tutte le fasi di progettazione e realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello di cui al paragrafo precedente dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della R.F.I. S.p.A., la quale si riserva di far apportare tutte le modifiche, alle progettazioni stesse, ritenute necessarie, nonché di far vigilare le lavorazioni attinenti all'esercizio ferroviario a propri addetti. La R.F.I. S.p.A., limitatamente alla realizzazione delle opere sostitutive relative ai predetti P.L., si impegna a non richiedere alcun compenso per oneri di esercizio (rallentamenti, interruzioni, vigilanza).

- ARTICOLO 14 -

DIRITTO DI PASSAGGIO

La R.F.I. S.p.A. conserverà, qualora intenda esercitarlo, il diritto di passaggio sulla sede dei tronchi stradali ora adducanti al sopprimendo passaggio a livello, per l'accesso alla sede ferroviaria dopo la soppressione dell'attraversamento stesso, qualora i suddetti tronchi di strade vengano declassati o alienati, con limitazioni al loro uso; tale diritto, dovrà farsi valere anche nei confronti di terzi.

- ARTICOLO 15 -

ESONERO RESPONSABILITA'

Il Comune si obbliga di tenere la R.F.I. S.p.A. completamente sollevata ed indenne da qualunque responsabilità nonché da ogni reclamo, azione o molestia che pervenisse da terzi, per qualsiasi causa, ragione od azione in pendenza dell'esercizio delle opere sostitutive oggetto del presente Atto.

- ARTICOLO 16 -

VARIAZIONE MANUFATTI

Il Comune, dando atto che le opere sostitutive sono state progettate anche in funzione dei prevedibili futuri sviluppi della viabilità ordinaria, riconosce che nessuna richiesta o pretesa potrà avanzare a carico della R.F.I. S.p.A. per eventuali diverse o maggiori esigenze di detta viabilità stradale.

Qualora in qualsiasi tempo dette opere sostitutive risultassero in tutto o in parte incompatibili, a giudizio della R.F.I. S.p.A., sia con i futuri ampliamenti e modificazioni degli impianti ferroviari, sia con lavori di qualunque genere che la stessa R.F.I. S.p.A. dovesse eseguire, sia con future esigenze dell'esercizio ferroviario, per cui si rendesse necessario apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere stesse, la R.F.I. S.p.A. provvederà ad eseguire, a propria cura e spese, le necessarie modifiche garantendo comunque le caratteristiche tecnico-funzionali delle opere di cui all'art. 3 di questa convenzione.

- ARTICOLO 17 -

CESSIONE DIRITTI E OBBLIGHI

Nel caso che le strade servite dalle opere sostitutive di cui al presente Atto dovessero essere trasferite dal Comune ad altro Ente pubblico o privato, i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente

Convenzione dovranno essere inseriti nell'Atto che disciplina detti trasferimenti di proprietà o di uso, previa comunicazione scritta alla R.F.I. S.p.A..

- ARTICOLO 18 -

DECORRENZA E DURATA

La presente Convenzione decorre dalla data di stipulazione della stessa ed avrà durata pari a quella dell'esercizio delle strade interessate dalle opere' disciplinato dal presente Atto.

- ARTICOLO 19 -

SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

Le spese di stipulazione della presente Convenzione e delle copie occorrenti sono a carico del Comune.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Atto sono a carico delle Parti contraenti secondo legge.

Il presente atto, ai sensi dell' art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell' art. 40 del citato Decreto.

- ARTICOLO 20 -

DOMICILIO DELLE PARTI – FORO COMPETENTE

Il Comune di Pisa dichiara che il proprio numero di Codice Fiscale è _____ e che il proprio domicilio fiscale è in _____.

Per quanto riguarda la R.F.I. S.p.A. il numero di Codice Fiscale loro attribuito è 01585570581, mentre la Partita I.V.A è 001008081000 e che il domicilio fiscale è in Roma, Piazza della

Croce Rossa, n. 1 – 00161.

Resta stabilito fra le parti che eventuali vertenze giudiziarie derivanti dalla presente Convenzione saranno deferite alla competenza del Tribunale di Roma.

- ARTICOLO 21 -

VALIDITA' E STIPULA

La presente Convenzione è valida ed impegnativa fin da ora per il Comune e per la R.F.I. S.p.A. essendo stato approvato rispettivamente in schema dal Comune con Delibera n. _____ in data _____, e dalla R.F.I. S.p.A. con Delibera n. _____ del _____ in data _____.

La presente Convenzione consta di n. ____ pagine, ciascuna delle quali è controfirmata dal Sig. _____ del Comune e dal Dirigente della R.F.I. S.p.A. a ciò delegato.

Stipulata in doppio originale, una per ciascuna delle parti contraenti.

ALLEGATI:

- sottovia km 98+392 tav. SPL/PI/2-1.A, SPL/PI/2-2.A, SPL/PI/2-3.A;
- sottovia km 76+501 tav. SPL/PI/1-1.F, SPL/PI/1-2.D;
- sottovia km 78+083 TAV. SPL/PI/3-1.A, SPL/PI/3-2.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PISA

PER LA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

ARTICOLI CONVENZIONE

- **ART. 1: PREMESSE**

- **ART. 2:** RINUNCIA DEI DIRITTI
- **ART. 3:** CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
- **ART. 4:** ESPROPRI – COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
- **ART. 5:** BENESTARE – AUTORIZZAZIONI
- **ART. 6:** TEMPI DI REALIZZAZIONE
- **ART. 7:** ULTIMAZIONE DEI LAVORI - VERBALE
- **ART. 8:** PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE OPERE
- **ART. 9:** SFRUTTAMENTO SPAZI PUBBLICITARI NEI CANTIERI DI LAVORO
- **ART. 10:** CONSEGNA DELLE OPERE E SOPPRESSIONE DEL P.L.
- **ART. 11:** INADEMPIENZA ALLA MANUTENZIONE
- **ART. 12:** CONDOTTE ATTRAVERSANTI I MANUFATTI
- **ART. 13:** CORRESPONSIONE CONTRIBUTI
- **ART. 14:** DIRITTO DI PASSAGGIO
- **ART. 15:** ESONERO RESPONSABILITA'
- **ART. 16:** VARIAZIONE MANUFATTI
- **ART. 17:** CESSIONE DIRITTI E OBBLIGHI
- **ART. 18:** DECORRENZA E DURATA
- **ART. 19:** SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE
- **ART. 20:** DOMICILIO DELLE PARTI – FORO COMPETENTE
- **ART. 21:** VALIDITA' E STIPULA